

**REGOLAMENTO (CE) N. 1634/95 DELLA COMMISSIONE  
del 5 luglio 1995**

**che rettifica il regolamento (CE) n. 1414/95 che fissa le restituzioni applicabili  
all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1528/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 1414/95 della Commissione <sup>(5)</sup> ha fissato le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, a seguito di una verifica, risulta che la versione pubblicata non corrisponde alle misure per le quali è stato chiesto il parere del comitato di gestione; che è quindi necessario rettificare il regolamento di cui trattasi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1414/95, nella colonna « Importo della restituzione <sup>(1)</sup> », per il codice prodotto 1104 22 10 100, l'importo « 96,05 » è sostituito da « 90,40 ».

2. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1414/95, nella colonna « Importo della restituzione <sup>(1)</sup> », per il codice prodotto 1104 22 30 100, l'importo « 90,40 » è sostituito da « 96,05 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile, a richiesta degli interessati, dal 23 al 29 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995.

<sup>(5)</sup> GU n. L 140 del 23. 6. 1995, pag. 21.